

Nuove regole per sospendere le coperture assicurative dei veicoli

NUOVO CODICE

C'è ancora molta confusione sull'applicazione delle nuove regole sull'assicurazione obbligatoria Rc auto in vigore dal 23 dicembre 2023. Le novità sono contenute nel Dlgs 184/2023 (che ha recepito la direttiva Ue 2021/2118) e riguardano in sostanza l'assicurazione dei monopattini elettrici e dei veicoli fermi e non utilizzati (che devono essere comunque assicurati anche se custoditi in luogo chiuso).

«Ma ci sono anche molteplici casistiche che rientrano nel provvedimento: dai rimorchi (anche i caravan) ai muletti utilizzati in centinaia di aziende dentro le mura dell'impresa» spiega Flavio Sestilli, presidente Aiba, associazione italiana broker.

Una delle questioni più calde al momento riguarda anche i monopattini elettrici per i quali stanno per essere predisposte regole a parte in un apposito decreto attuativo che specificherà meglio i nuovi obblighi (da emanarsi entro marzo). Per i monopattini elettrici circolanti sarà previsto l'obbligo di targa, casco ed Rc verso terzi.

Per quanto riguarda, invece, i mezzi di trasporto fermi (auto, motocicli e moto e ogni altro vei-

PER BLOCCARE IL CONTRATTO SERVE UNA DICHIARAZIONE DEL CLIENTE PER NON PIÙ DI 11 MESI L'ANNO

colo) ci sono alcune eccezioni all'obbligo come per i mezzi polifunzionali, impiegabili anche come strumenti di lavoro o per altri fini. Come i food truck (destinati, se fermi in aree pubbliche, alla vendita di alimentari) e gli autocarri con gru e bracci meccanici per operazioni di carico. Sono più dubbi i casi come quello dei carrelli elevatori non targati, usati solo come mezzi di lavoro. Altri mezzi, pur astrattamente soggetti all'obbligo, ne sono esclusi: quelli formalmente ritirati dalla circolazione (in vista di demolizione o radiazione, previa riconsegna targhe) e quelli il cui uso è vietato, in via temporanea o permanente, dall'autorità competente (per esempio, con fermo amministrativo e, pare, divieti di circolazione in base alla classe ambientale).

In revisione completa anche l'istituto della sospensione di polizza Rc auto per quanto concerne l'applicabilità e modalità di servizio. La sospensione ed il suo esercizio non sono più soggetti a una disciplina contrattuale, ma diventa un diritto per il cliente che deve richiederla con formale comunicazione tramite una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (questo è il caso di una delle principali compagnie motor) riportando la data di inizio e di fine della sospensione. Dopo di che la compagnia rilascerà una ricevuta di presa in carico unitamente alla documentazione contrattuale relativa alla polizza di riattivazione. Il periodo di sospensione può avere una durata massima di dieci mesi per annualità. Per i soli veicoli di interesse storico (articolo 60 Cds) il termine massimo si estende a 11 mesi per annualità.